Raccomandata A/R

Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Regolazione Mercato USCITA - 20/11/2008 - 8049322 Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Ministere delle Sviluppe Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Ufficio VII – Normazione Tecnica

> ASSOCOSTIERI Via di Vigna Murata, 40 00143 Roma c.a. Dott.ssa Maria Rosaria Di Somma

e p.c. ISPESL
Dipartimento Certificazione e
Conformità di Prodotti ed Impianti
Viale Alessandria, 220/E
00184 Roma
c.a. Ing. Federico Ricci

Oggetto: D. Lgs. n. 93/2000 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Si fa riferimento alla nota del 05/11/2008 con la quale codesta Associazione chiede il parere circa l'applicabilità del D. Lgs. n. 93/2000 e del D.M. n. 329/2004 alle tubazioni, a servizio di depositi costieri, di collegamento del deposito al mare ed in particolare al punto di accosto per la discarica e per l'approvvigionamento del prodotto ai serbatoi di stoccaggio dell'impianto.

Dalla lettura combinata dei disposti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 93/2000, dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, lettera h) del D.M. n. 329/2004, questo Ufficio condivide le considerazioni riportate nella citata nota e pertanto:

- Sono da ritenersi escluse dall'applicazione del D. Lgs. n. 93/2000: "a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;" e quindi, le stesse, per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 329/2004 sono escluse anche dal D.M. n. 329/2004;
- Sono altresì da ritenersi escluse dall'applicazione del D.M. n. 329/2004 anche le tubazioni di cui all' art. 2, comma 1, lettera h) dello stesso decreto ministeriale "h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);" che peraltro ricadono nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 93/2000.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Ing. Vincenzo Correggia)